

DOCUMENTO DI SINTESI POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. PREMESSA

Il Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF") e il Regolamento Intermediari, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito "Direttiva MiFID¹"), prevedono la classificazione dei Clienti nelle tre seguenti categorie:

- Controparti Qualificate;
- Clienti Professionali;
- Clienti al dettaglio.

Ad ognuna di tali categorie è accordato un differente livello di protezione e di conseguenza obblighi diversi che l'intermediario deve rispettare, come di seguito meglio dettagliato.

Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento adottato con Delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (il "Regolamento Intermediari"), «un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume».

Pertanto, la normativa prevede un minor livello di protezione nei confronti di tali Clienti che si sostanzia anche nell'obbligo di conclusione del contratto per iscritto, minori informazioni da fornire in fase precontrattuale.

Sono classificati per loro natura come Clienti professionali (Clienti professionali di diritto), le banche, imprese di investimento, le imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: Euro 20.000.000; fatturato netto: Euro 40.000.000; fondi propri: Euro 2.000.000. Sono inclusi in tale categoria anche i Clienti Professionali pubblici come definiti ai sensi dell'articolo 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Controparti qualificate

La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater lettera d) numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF, limitatamente ai servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei Clienti e ricezione e trasmissione degli ordini, anche una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie.

Nei confronti delle Controparti Qualificate, la Banca non è tenuta a osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare non è tenuta a osservare gli obblighi di Best Execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini

Cliente al dettaglio

La categoria dei Clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle Controparti Qualificate e dai Clienti Professionali. I Clienti al dettaglio sono ritenuti privi delle specifiche competenze professionali necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimento. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'informativa precontrattuale, la completa valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza, la rendicontazione periodica.

2. CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca comunica per iscritto, anche al momento dell'apertura del rapporto, prima della prestazione dei servizi, al Cliente la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Di norma in fase iniziale i Clienti sono classificati dalla Banca come al dettaglio.

3. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE

È diritto del Cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca. Non è consentito al Cliente, richiedere una classificazione differente per la singola operazione o singolo servizi di investimento prestato.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. upgrading) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. downgrading) è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca e deve seguire uno specifico iter procedurale.

1. Ai fini del presente documento per "Direttiva MiFID" (Markets in Financial Instrument Directive) devono intendersi congiuntamente: la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2004 relativa ai "Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)" e successiva modifica del 05.04.2006; la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento (CE) N. 1287/2006, entrambi della Commissione del 10.08.2006, recanti modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE.

In particolare, un Cliente al dettaglio per essere classificato come Cliente Professionale, deve almeno dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- Aver effettuato operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- Possedere un portafoglio di strumenti finanziari superiore a Euro 500.000;
- Lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Dall'esito della valutazione complessiva del Cliente, la Banca ne dà comunicazione al Cliente.

Anche la Banca stessa di propria iniziativa può modificare la classificazione del Cliente, dandone opportuna comunicazione.

Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.